

ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA
"ORIZZONTE AUTONOMIA"

L'anno duemiladodici, addì 7 del mese di aprile alle ore 14.00 a Camerano (AN) in Via E. De Nicola n. 3/F si sono riuniti per costituire un'associazione con qualifica Onlus i seguenti cittadini:

- Giulia Luisa Carla Fesce, nata a Milano e residente, a Numana (AN) in Via Risorgimento n° 53, C.F.FSCGLS72S47F205J;
- Paolo Durantini, nato a Camerano (AN) e residente a Camerano (AN) in Via De Nicola n° 38, C.F.DRNPLA50R27B468I;
- Costanza Melegati, nata a Milano e residente a Camerano (AN) in Via De Nicola n° 38, C.F.MLGCTN52H61f205E;

I presenti all'unanimità chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Giulia Fesce, e segretario il Sig. Paolo Durantini.

Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio che avrà il seguente oggetto sociale:

L'Associazione persegue unicamente finalità di solidarietà sociale in campo socio-assistenziale, promuovendo e realizzando progetti che supportino la crescita, lo sviluppo, la conquista dell'autonomia, l'integrazione sociale di bambini con disabilità motorie, cognitive e/o sensoriali, sulla base dei bisogni identificati in collaborazione con le rispettive famiglie.

In particolare, per la realizzazione degli obiettivi così individuati, l'associazione:

- 1) organizza attività rivolte a singoli bambini, o a gruppi omogenei per età e livello di sviluppo, finalizzate a farne crescere la reale autonomia nella relazione con se stessi, con gli altri e nelle attività quotidiane;
- 2) organizza attività di formazione specifica per le famiglie al fine di agevolare il percorso di autonomia del proprio bambino;

- 3) organizza iniziative ricreative finalizzate all'animazione del tempo libero dei bambini disabili e delle loro famiglie, con attenzione specifica alle modalità di integrazione ed interazione con le realtà circostanti;
- 4) favorisce lo scambio di informazioni ed esperienze tra le famiglie e con operatori specializzati nel supportare l'autonomia nei suoi diversi settori;
- 5) organizzare iniziative volte al supporto emotivo e psicologico per i genitori di bambini disabili, anche al fine di sostenere e agevolare l'inserimento del bambino nel tessuto sociale, mediante il confronto con operatori specializzati nel settore;
- 6) costituisce e gestisce un centro di documentazione, ricerca ed informazione riguardante le disabilità in genere e che possa essere di supporto nello scambio di informazioni con altre famiglie o altri enti pubblici e privati, aperto a tutti i privati cittadini e ad enti pubblici o privati;
- 7) realizza redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, articoli, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse specifico

A tal fine l'associazione collabora con quanti, persone od enti si propongono finalità simili. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra menzionate. L'associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto. Eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle predette attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' fatto divieto quindi di distribuire sotto qualsiasi forma le suddette risorse nonché fondi, riserve o capitale, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge o siano effettuate in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Di seguito il presidente legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità dei presenti e allegato al presente atto sotto la lettera "A" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

Lo Statuto recependo le normative legislative previste dal D.lgs. n. 460/97 stabilisce in particolare che: l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tal scopo viene inserita in ogni comunicazione e

manifestazione esterna della medesima; l'adesione al sodalizio è libera; il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci; le cariche sono elettive.

Inoltre i presenti deliberano che l'Associazione venga denominata "ORIZZONTE AUTONOMIA" con sede in Camerano (An) in Via E. De Nicola n. 3/F e nominano, all'unanimità, i seguenti signori quali componenti del Consiglio Direttivo provvisorio, Consiglio che sarà modificato o ratificato in successive elezioni:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Giulia Luisa Carla Fesce | Presidente |
| 2. Costanza Melegati | Vice Presidente |
| 3. Paolo Durantini | Segretario/tesoriere |

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dallo Statuto e dalla legge.

I soci, infine, deliberano, all'unanimità, che la quota associativa da versarsi entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno è di € 10,00 e le imposte e le spese del presente sono a carico della associazione di cui trattasi.

Infine si autorizza il Presidente ad aprire, in nome e per conto del sodalizio, un conto corrente bancario e a stipulare ogni atto di ordinaria amministrazione non sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci. In particolare si demanda al presidente di svolgere tutte le pratiche richieste per l'iscrizione dell'associazione all'Anagrafe Unica delle Onlus.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Camerano, 7 aprile 2012

Firma dei soci:

COSTANZA MELEGATI

firma

Costanza Melegati

PAOLO DURANTINI

firma

Paolo Durantini

GIULIA LUISA CARLA FESCE

firma

Giulia Luisa Carla Fesce

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
DENOMINATA
“ORIZZONTE AUTONOMIA”

Art. 1 - Costituzione

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'Associazione, apartitica, aconfessionale, denominata denominata «Orizzonte Autonomia».
2. L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima in conformità al D.Lgs. n.460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Sede

1. L'associazione ha sede in Camerano (AN), Via Enrico De Nicola n. 3/F. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.
2. La variazione della sede se effettuata all'interno del territorio comunale di Camerano (An) non darà luogo ad una modifica dello statuto e, pertanto, potrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci

Art. 3 - Durata

1. La durata della presente associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2099. L'Assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 4 – Attività (scopo ed oggetto)

1. L'associazione, che persegue esclusive finalità di solidarietà sociale nel settore socio sanitario, propone e realizza progetti che supportino la crescita, lo sviluppo, la conquista dell'autonomia, l'integrazione sociale di bambini con disabilità motorie, cognitive e/o sensoriali, sulla base dei bisogni identificati in collaborazione con le rispettive famiglie. In particolare, per la realizzazione degli obiettivi così individuati, l'associazione può:
 - a) organizzare attività rivolte a singoli bambini, o a gruppi omogenei per età e livello di sviluppo, finalizzate a farne crescere la reale autonomia nella relazione con se stessi, con gli altri e nelle attività quotidiane;
 - b) organizzare attività di formazione specifica per le famiglie al fine di agevolare il percorso di autonomia del proprio bambino;

- c) organizzare iniziative ricreative finalizzate all'animazione del tempo libero dei bambini disabili e delle loro famiglie, con attenzione specifica alle modalità di integrazione ed interazione con le realtà circostanti;
 - d) favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra le famiglie e con operatori specializzati nel supportare l'autonomia nei suoi diversi settori;
 - e) organizzare iniziative volte al supporto emotivo e psicologico per i genitori di bambini disabili, anche al fine di sostenere e agevolare l'inserimento del bambino nel tessuto sociale, mediante il confronto con operatori specializzati nel settore;
 - f) costituire e gestire un centro di documentazione, ricerca ed informazione riguardante i diritti dei disabili e delle loro famiglie, aperto a tutti i privati cittadini e ad enti pubblici o privati;
 - g) costituire e gestire un centro di documentazione, ricerca ed informazione riguardante le disabilità in genere e che possa essere di supporto nello scambio di informazioni con altre famiglie o altri enti pubblici e privati, aperto a tutti i privati cittadini e ad enti pubblici o privati;
 - h) redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, articoli, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse specifico.
2. Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni – anche di volontariato – e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.
3. Nello svolgimento delle proprie attività, l'associazione, potrà avvalersi dell'azione dei Soci e di quanti in modo volontario, offriranno la loro collaborazione; dell'opera di propri dipendenti e consulenti; dei contributi e finanziamenti che enti, pubblici e privati, e sostenitori concederanno, e del patrimonio, costituito secondo le norme contenute nell'articolo 8 del presente Statuto.
4. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 5 – Soci

1. Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.
2. Fanno parte dell'associazione:
- a) i fondatori;
 - b) le persone che mosse da spirito di solidarietà condividono le finalità dell'ente (ovvero che siano in possesso dei seguenti requisiti: competenza medica, infermieristica, esperienza in materia assistenziale o scolastica - educativa) e versino le eventuali quote associative determinate dall'assemblea;
 - c) le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerienze e si siano distinti per gesti o azioni di rilevante significato nei confronti dell'associazione;
 - d) Viene esclusa la temporaneità del rapporto associativo;
3. Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare

senza riserve lo statuto dell'organizzazione. Sull'ammissione o meno del socio delibera il Consiglio Direttivo contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

4. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione.

5. Il numero di soci è illimitato.

6. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto :

- a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- b) di votare alle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto / dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- d) di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- e) di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- f) di recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- g) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

2. I soci sono obbligati :

- a) a rispettare le norme del presente statuto;
- b) a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- c) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- d) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- e) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 7 - La perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio viene meno in seguito a:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato versamento della quota associativa per un anno;
- c) rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- d) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- e) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- f) esclusione per morosità del socio nel pagamento delle quote associative annuali o per svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'associazione o per mancata osservanza delle delibere degli organi sociali o per mancato adempimento degli obblighi assunti verso l'associazione senza giustificato motivo;
- g) sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate.

1. Il socio che cessa di appartenere all'associazione per recesso, decadenza od esclusione non può vantare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Art. 8 - Le risorse economiche

1. Le risorse economiche e finanziarie delle associazioni provengono da :

- a. contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote sociale, contributi, ecc.) ;
 - b. contributi dei privati ;
 - c. contributi di enti pubblici e privati ;
 - d. attività marginali di carattere commerciale ;
 - e. donazioni e lasciti testamentari;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. proventi derivanti da proprie iniziative;
 - h. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.
 4. La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Essa non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
 5. L'associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell'organo competente che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.
 6. L'associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell'organo competente di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nello statuto.
 7. Alle spese occorrenti per il funzionamento e la gestione dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.
 8. Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati nemmeno in modo indiretto, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
 9. Gli eventuali avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 9 - Organi

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei revisori dei conti (eventuale).

Art. 10 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal

caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Non è ammessa delega.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
 - c) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) approvare il bilancio preventivo;
 - e) approvare il bilancio consuntivo;
 - f) approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 14 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In un giorno diverso dalla prima, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da membri eletti dall'assemblea dei soci tra tutti gli associati aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario-Tesoriere e da un numero di Consiglieri compreso tra due e sei, da stabilirsi in sede assembleare.
3. Il Consiglio dura in carica tre anni e può essere rieletto.
4. Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri (per dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi), si procederà da parte del consiglio Direttivo alla sostituzione degli stessi con soci tra i primi dei non eletti regolarmente iscritti, ovvero con elezione alla prima assemblea.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.
6. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario-Tesoriere. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto sarà determinante il voto del Presidente.

7. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, autorizzando le relative entrate e le spese nei limiti delle somme stanziare per i diversi titoli del bilancio preventivo. In particolare Il Consiglio Direttivo può:

- a) assumere il personale di pendente o stipulare contratti d'opera tenuto conto del disposto di cui al comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- e) nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che repute necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui al comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- f) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- h) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.

Art. 16 – Il Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.
2. Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività.
3. Egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete. In particolare al Presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale. La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali. Allo stesso viene conferito il potere di proporre querela.

Art. 17 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Vice Presidente cura altresì la gestione della cassa e la tenuta della contabilità qualora non sia stato nominato il Segretario-Tesoriere ovvero, se nominato, risulti impedito.

Art. 18 – Il Segretario-Tesoriere

1. Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene la contabilità e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del

Consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro assemblee, del libro del Consiglio e del libro degli associati.

Art. 19 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti sarà istituito se ritenuto necessario o diventasse obbligatorio in base alla normativa di riferimento (art. 25 D. Lgs. 460/97).
2. Se istituito, il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci.
3. Esso elegge nel suo seno il presidente.
4. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in particolare controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, esprimendo pareri senza diritto al voto.
6. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
7. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e resa pubblica a tutti gli aderenti.
8. La carica di Revisore dei conti (se presente) dura 6 anni e ogni membro è rieleggibile.

Art. 20 - Collegio arbitrale

1. In caso di controversie :
 - a. tra gli organi;
 - b. tra gli organi e i soci;
 - c. tra i soci.
2. Sull'interpretazione e l'applicazione delle norme contenute nel presente statuto, i soci sono obbligati a rimettere la soluzione a decisione arbitrale; in caso di controversia tra soci l'arbitro sarà unico e nominato dal Consiglio Direttivo, in caso di controversia tra l'associazione ed un socio o più soci, il collegio arbitrale sarà composto da 3 arbitri scelti: uno dal Consiglio Direttivo, uno dal socio o dai soci in controversia e la terza dai due arbitri nominati.
3. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 21 - Bilancio o rendiconto

1. Annualmente debbono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
4. La contabilità relativa alle attività sociali è tenuta osservando le disposizioni di legge ed istituendo i registri e le scritture dalle stesse previste.

Art. 22 - Lo scioglimento

1. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci e si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che potranno essere soci e no del sodalizio.

2. In caso di inattività si farà riferimento alla legge vigente per considerare sciolta l'Associazione.

3. In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale con attività identica o comunque rientrante nei propri scopi istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge del 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Firma dei soci:

GIULIA LUISA CARLA FESCE

firma




COSTANZA MELEGATI

firma



PAOLO DURANTINI

firma



**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA**

Anno registo il 26 APR 2012 al n. 2518

serie 3 per € 468,00
Quota semestrale 1/00
UFFICIO TERRITORIALE

**L'INCARICATO
Paola MANCINI**

*"Firma su delega del Direttore Provinciale
(Giovanni Giurato)"*